



COMUNE DI PESCASSEROLI

Provincia di L'Aquila

Ordinanza

N. 45	OGGETTO: DIVIETO TEMPORANEO DI VENDITA PER ASPORTO E DI INTRODUZIONE, DETENZIONE E CONSUMO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE IN OCCASIONE DELL'EVENTO MUSICALE "CONCERTO LIVE BANDABARDÒ" DEL 16 AGOSTO 2026.
Data 12-08-2026	

IL SINDACO

quale Ufficiale del Governo

PREMESSO CHE in data **16 agosto 2026**, in Piazza Sant'Antonio, si svolgerà l'evento musicale denominato **"Concerto Live Bandabardò"**, inserito nel calendario delle manifestazioni dell'estate pescasserolese;

CONSIDERATO CHE la tipologia della manifestazione e il prevedibile rilevante afflusso di pubblico comporteranno una significativa concentrazione di persone nelle aree interessate dall'evento e potranno determinare un consistente consumo di bevande;

RILEVATO CHE l'utilizzo e la circolazione di bottiglie, bicchieri e altri contenitori in vetro, nonché di lattine, soprattutto in presenza di un elevato afflusso di persone, possono determinare fenomeni di abbandono, rottura e dispersione dei relativi materiali nelle aree interessate dalla manifestazione, con conseguente potenziale pericolo per la sicurezza e l'incolumità delle persone;

RILEVATO ALTRESÌ CHE l'abbandono, dopo il consumo, di bottiglie, bicchieri, lattine e altri contenitori, nonché la possibile dispersione di frammenti di vetro sul suolo pubblico, oltre a compromettere il decoro urbano e la normale fruibilità degli spazi pubblici, può determinare situazioni di pericolo per i partecipanti alla manifestazione e per i passanti, nonché ostacolare le operazioni di pulizia delle aree interessate;

CONSIDERATO CHE bottiglie, bicchieri e altri recipienti in vetro, ove utilizzati impropriamente, possono costituire strumenti atti ad offendere e determinare situazioni di concreto pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica;

RITENUTO, pertanto, necessario adottare specifiche misure volte a prevenire situazioni di pericolo e ad assicurare il regolare e sicuro svolgimento della manifestazione, limitando temporaneamente la vendita per asporto, nonché l'introduzione, la detenzione e il consumo negli spazi pubblici interessati dall'evento di bevande contenute in recipienti di vetro o in lattine;

RITENUTO NECESSARIO, in particolare, evitare che gli avventori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possano uscire dagli stessi portando con sé bottiglie, bicchieri, lattine o altri recipienti destinati al consumo negli spazi pubblici interessati dalla manifestazione;

CONSIDERATO CHE l'adozione di misure temporanee limitative della vendita per asporto e dell'utilizzo di contenitori in vetro e lattine costituisce misura idonea, necessaria e proporzionata rispetto alla finalità di prevenire situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, avuto particolare riguardo alla prevista concentrazione di persone in occasione dell'evento;

RITENUTO ALTRESÌ CHE le suddette misure, in quanto strettamente circoscritte alle aree interessate dalla manifestazione e limitate temporalmente alla durata della stessa e alle ore immediatamente successive, risultano proporzionate rispetto alle esigenze di tutela perseguite;

RITENUTO CHE, per le ragioni sopra esposte, sussistano le condizioni di contingibilità e urgenza richieste dall'art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, avuto riguardo alla specificità dell'evento, al rilevante afflusso di persone previsto, alla concentrazione del pubblico negli spazi interessati dalla manifestazione e alla conseguente necessità di prevenire, nell'arco temporale di svolgimento della stessa, situazioni di concreto pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO, altresì, l'art. 54, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione e quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, recante *“Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione”*;

VISTO il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante *“Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”*;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO lo Statuto comunale;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo dell'Aquila, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;

RITENUTO, per tutto quanto sopra esposto, di dover adottare il presente provvedimento a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

dalle ore 18:00 del giorno 16 agosto 2026 alle ore 02:00 del giorno 17 agosto 2026, nelle aree pubbliche interessate dalla manifestazione e negli spazi pubblici direttamente interessati dallo

svolgimento dell'evento:

- 1.** È fatto divieto ai titolari e ai gestori dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, degli esercizi commerciali, dei circoli autorizzati e delle altre attività abilitate alla vendita e/o alla somministrazione di bevande di effettuare la vendita per asporto e la somministrazione finalizzata all'asporto di qualsiasi bevanda in bottiglie, bicchieri o altri contenitori di vetro, nonché in lattine.
- 2.** È fatto divieto a chiunque di introdurre, detenere e consumare, sulla pubblica via e negli spazi pubblici interessati dalla manifestazione, qualsiasi bevanda contenuta in bottiglie, bicchieri o altri recipienti di vetro, nonché in lattine, ed è altresì vietato abbandonare o disperdere nelle medesime aree tali contenitori.
- 3.** È consentita la somministrazione e il consumo di bevande in contenitori di vetro o in lattina esclusivamente all'interno dei pubblici esercizi e dei circoli autorizzati, nonché nelle relative aree esterne regolarmente autorizzate alla somministrazione o oggetto di concessione di occupazione di suolo pubblico, fermo restando il divieto di asporto dei predetti contenitori al di fuori delle medesime aree.
- 4.** In caso di vendita per asporto, le bevande dovranno essere previamente travasate in bicchieri o contenitori monouso di materiale diverso dal vetro e dalle lattine, idonei al consumo immediato.
- 5.** I divieti relativi alla vendita per asporto non trovano applicazione nel caso di consegne a domicilio e di vendita di prodotti destinati esclusivamente al consumo domestico, purché i relativi contenitori rimangano chiusi e non vengano introdotti, aperti o utilizzati per il consumo nelle aree pubbliche interessate dalla manifestazione.
- 6.** I titolari e i gestori degli esercizi e delle attività interessati dalle disposizioni della presente ordinanza sono tenuti ad esporne copia in luogo ben visibile al pubblico per tutta la durata di efficacia del provvedimento e ad adottare le necessarie misure informative e organizzative finalizzate ad assicurarne il rispetto.

INVITA

i titolari e i gestori degli esercizi interessati dal presente provvedimento a provvedere alla costante pulizia delle aree immediatamente adiacenti ai rispettivi locali, assicurando la tempestiva rimozione di bottiglie, bicchieri, lattine e degli altri rifiuti eventualmente abbandonati dalla clientela.

AVVERTE

che la vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza è demandata alla Polizia Locale e alle Forze di Polizia, ciascuna per quanto di rispettiva competenza;

che, salvo che il fatto costituisca reato o integri altra violazione specificamente sanzionata dalla legge o dai regolamenti comunali, l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è punita, ai sensi dell'art. 7-bis, commi 1 e 1-bis, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, con pagamento in misura ridotta pari ad euro 50,00, ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Pescasseroli, al fine di garantirne la massima diffusione e conoscibilità;

che la stessa sia trasmessa:

- alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo dell’Aquila;
- alla Questura dell’Aquila;
- alla Stazione Carabinieri di Pescasseroli;
- al Reparto Carabinieri Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise – Stazione di Pescasseroli;
- alla Polizia Locale del Comune di Pescasseroli;
- agli uffici comunali competenti;
- alle associazioni di categoria interessate, ove presenti, ai fini della diffusione del provvedimento agli operatori economici.

La presente ordinanza ha efficacia esclusivamente nel periodo e nelle aree sopra indicati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Pescasseroli, 12-08-2026

IL SINDACO
DOTT. GIUSEPPE SIPARI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005